

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia - Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina - Consigliere

Dott. TRICOMI Irene - Consigliere

Dott. BELLE' Roberto - Consigliere

Dott. - Consigliere - Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9571 - 2023 proposto da:

A.A. , domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO LANZINGER, GIANNI LANZINGER;

- ricorrente -

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 22, presso lo studio dell'avvocato LUCA GRAZIANI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati JUTTA SEGNA, ALEXANDRA ROILO, LAURA FADANELLI, LUKAS PLANCKER;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2/2023 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 15/02/2023 R.G.N. 27/2022;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2024 dal Consigliere Dott.

SALVATORE CASCIARO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l'Avvocato CARLO LAZINGER;

udito l'Avvocato LUCA GRAZIANI.

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 9 luglio 2020 la Direzione Provinciale Scuole in lingua tedesca di Bolzano

formulava nei confronti di A.A. - docente nelle materie tedesco e latino al Liceo delle Scienze Umane J G di B - alcuni addebiti disciplinari, contestandogli, per quanto ancora rileva ai fini del giudizio, di aver posto in essere "manifestazioni denigratorie tecnicamente errate e violazione della dignità di alunne con esigenze di integrazione" nonché comportamenti aggressivi, minacciosi, denigratori e offensivi nei confronti di colleghi e studenti, e, ancora, "diniego di servizio comportamento aggressivo, minaccioso, denigratorio e offensivo nei confronti della dirigente scolastica".

2. Seguiva, nei confronti del dipendente l' intimazione del licenziamento ex art. 55 quater comma 1 lett. e) e f-bis) D.Lgs. n. 165/2001.

3. A.A. ricorreva in Tribunale lamentando la tardività delle contestazioni e assumendo la mancanza di prove circa gli addebiti elevati a suo carico; eccepiva la violazione del principio di determinatezza e la violazione del suo diritto di difesa; in subordine, si doleva del difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva.

4. Il Tribunale di Bolzano, ritenendo non esistenti gli addebiti, annullava il licenziamento e reintegrava il docente nel posto di lavoro, ma la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, adita dalla Provincia, riformava la decisione del Tribunale e condannava altresì il A.A. a restituire i compensi percepiti in esecuzione della sentenza gravata.

5. La Corte territoriale rilevava che i termini per l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare erano stati rispettati e il diritto di difesa garantito; osservava che gli addebiti erano rimasti accertati alla stregua delle prove documentali e testimoniali, che davano contezza non solo di ripetute condotte aggressive, denigratorie, moleste ed offensive nei confronti di colleghi e alunni ma anche di un rifiuto reiterato e ingiustificato di adeguarsi alle istruzioni impartite dai diretti superiori nonché di prendere parte alle riunioni, come quelle del consiglio di classe al termine dell'anno scolastico.

6. L'accertata violazione dell'art. 55 quater, punto 1 lett. e) e f - bis), D.Lgs. n. 165/2001, del codice di comportamento adottato con d.P.R. n. 62/2013 , degli artt. 3 e 11 del c.c.n.l. 2018 ("Istruzione e Ricerca") determinava, quindi, la legittimità della sanzione espulsiva.

7. A.A. ha quindi proposto ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi ai quali si è opposta con controricorso la Provincia di Bolzano. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive mentre la Procura generale ha concluso per il rigetto del ricorso

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si censura, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 165/2001, degli artt. 55 quater comma 1, 63 comma 5, 40 comma 1, 55 comma 2 con riferimento al d.P.R. 16.4.13 nr. 62, dell'art. 29 CCNL 19.4.2018, del D.Lgs. 297/1994 (artt. 492, 493, 494,

495, 496, 497, 498) e degli artt. 2104 e 2106 cod. civ. in ordine alla identificazione della "tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni" definite "non gravi" in contestazione disciplinare anche con riferimento all'art. 7 legge n. 300/1970. In sostanza, con il motivo si censura la sentenza d'appello per avere affermato un automatismo espulsivo senza svolgere un giudizio di proporzionalità, omettendo di identificare la tipologia delle infrazioni e le relative sanzioni mediante il ricorso alla disciplina della contrattazione nazionale collettiva e per essa (art. 29 CCNL) alle singole fattispecie di cui al D.Lgs. 297/94, le quali non prevedono licenziamento per mancanze prive di gravità, quali quelle qui contestate al ricorrente bensì, al massimo, la censura (art. 493).

2. Con il secondo motivo, si censura ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la sentenza per violazione della lettera f bis) dell'art. 55 quater comma 1, dell'art. 63 comma 5, dell'art. 40 comma 1, dell'art. 55 comma 2, dell'art. 54 T.U.P.I., in combinato disposto con il d.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 D.Lgs. n. 165/2001), che esclude (art. 16) il licenziamento disciplinare, se non per ipotesi tassative non ricorrenti nella fattispecie trattata. La sentenza trascura che il d.P.R. n. 62/13 rinvia per la disciplina sostanziale in materia disciplinare alla normativa del 1994, la quale prevede, per infrazioni non gravi anche in punto di "rifiuto di servizio", quale massima sanzione la censura per la cui contestazione e irrogazione la competenza esclusiva è in capo alla direttrice scolastica e non all'UPD, come erroneamente è stato ritenuto in sentenza.

3. Con il terzo motivo si censura ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la sentenza impugnata per violazione dell'art. 55 quater, sexies comma 3, art. 63 comma 5, art. 40 comma 1, art. 55 comma 2, art. 55 bis con riferimento alla disciplina collettiva e al D.Lgs. 297/1994 (art. 492 e ss.) e al d.P.R. n. 62/2013, art. 16, in ordine alla identificazione della titolarità dell'azione disciplinare; come diretta conseguenza degli indicati motivi di doglianza, si critica la sentenza per violazione del precetto di cui ad art. 55 bis comma 1 e ss., art. 9 quater D.Lgs. n. 165/2001, che assegna, a pena di nullità, la titolarità del procedimento disciplinare in oggetto alla direttrice della scuola pubblica, mentre nel caso esaminato il procedimento disciplinare è stato avocato dall'Ufficio della direzione delle scuole di lingua tedesca, privo di titolarità disciplinare, generando così la nullità del procedimento e della sanzione.

4. Con il quarto motivo si denuncia ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione dell'artt. 63 comma 5, 40 comma 1, 55 comma 2, 55 bis, 55 sexies, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001 con riferimento al D.Lgs. 297/1994 in ordine al rispetto dei termini perentori per la contestazione scritta dell'addebito e per la conclusione del procedimento disciplinare; con la censura si deduce che la sentenza impugnata sarebbe erronea in quanto avrebbe ritenuto che i termini perentori per la contestazione (30 giorni dalla notizia completa della condotta indisciplinata) e la conclusione del procedimento (120 giorni

dalla contestazione regolare) non fossero stati violati, mentre la dirigente scolastica, invece, con colpevole inerzia, non aveva formulato tempestivamente la contestazione d'addebito.

5. Con il quinto motivo si lamenta ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. la violazione dell'art. 55 quater, comma 1, dell'art. 63, comma 2 bis, D.Lgs. n. 165/2001, con riferimento al D.Lgs. n. 297/1994 (artt. 492 e 498) e inoltre degli artt. 2104 e 2106 cod. civ. per violazione del principio di proporzionalità della sanzione rispetto agli addebiti; la Corte territoriale non ha valutato il difetto della proporzionalità tra la misura disciplinare espulsiva e gli addebiti contestati, ai sensi dell'art. 63 comma 2 bis del T.U.P.I. e dunque non ha provveduto a reintegrare il docente in servizio, salva la rideterminazione dell'eventuale sanzione, nei limiti comunque della censura come previsto per infrazioni non gravi dal D.Lgs. 297/94 artt. 492 e 493.

6. I motivi primo, secondo e quinto possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logico - giuridica.

6.1 Essi sono inammissibili perché sotto l'apparente censura di un vizio di violazione di legge tendono, in realtà, a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di secondo grado sulla gravità e reiterazione delle condotte addebitate e sul raggiungimento della prova degli addebiti disciplinari oggetto di contestazione.

6.2 Questa Corte ha già affermato che la valutazione della gravità del comportamento e della sua idoneità a ledere la fiducia che il datore di lavoro ripone nel dipendente (giudizio da effettuarsi considerando la natura e la qualità del rapporto, la qualità ed il grado del vincolo di fiducia connesso al rapporto, l'entità della violazione commessa e l'intensità dell'elemento soggettivo) è funzione tipica del giudice del merito, che, se adeguatamente motivata, in sede di legittimità è insindacabile (ex plurimis, Cass. 25 febbraio 2005 n. 3994; 26 gennaio 2011, n. 1788).

6.3 Nella specie, la motivazione della sentenza impugnata si è diffusa su ogni singolo episodio addebitato di cui è stata accertata l'esistenza fattuale e la concreta imputabilità, anche in punto di assenza di giustificazioni in relazione alla "reiterata disubbidienza" del dipendente alle disposizioni impartite dai superiori (v. a riguardo, in particolare, il punto 10.3 della sentenza), in tal guisa confermando l'apprezzamento compiuto dall'Amministrazione in ordine alla "grave e reiterata violazione del codice di comportamento" e alla piana sussunzione della fattispecie nelle ipotesi di cui all'art. 55 quater comma 1 lett. e) e f - bis) D.Lgs. n. 165/2001.

6.4 Il ricorrente fa leva sull'art. 16 del d.P.R. n. 62/2013 al fine di escludere l'applicabilità della sanzione espulsiva, ma tale disposizione richiama (commi 3 e 4) le fonti di rango primario in materia disciplinare, tra cui l'art. 498 D.Lgs. n. 297/1994 che prevede appunto la destituzione per atti che siano in grave

contrasto con i doveri inerenti alla funzione , e l'art. 55 quater comma 1 lett. e) e f-bis) D.Lgs. n. 165/2001, che analogamente sanzionano con il licenziamento, rispettivamente, la reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui nonché le gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento, ai sensi dell'articolo 54, comma 3 .

6.5 Si tratta di disposizioni, quelle di all'art. 55 quater, comma 1 lett. e) e f - bis), D.Lgs. n. 165/2001, che il ricorrente vorrebbe mettere in ombra, quando la disciplina alle stesse conferisce, invece, carattere di norme imperative ai sensi e per gli effetti degli artt. 1339 e 1419 comma 2 cod. civ. , stabilendone l'applicazione, doverosa (v. art. 55 recante "sanzioni disciplinari e responsabilità"), ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2 comma 2 alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 165/2001.

6.6 Nessun automatismo espulsivo è, poi, utilmente predicabile nella specie perché, al di là dell'equivoca formulazione del paragrafo 3.3 della sentenza impugnata, su cui fa leva il ricorrente, il giudice d'appello ha compiuto, in realtà, un attento vaglio critico delle singole condotte (in grado ex se di ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, v. paragrafo 3.5 della sentenza) e della loro gravità e reiterazione, escludendo l'esistenza di scriminanti o attenuanti (v. punto 10.9 della sentenza: Il dipendente non può invocare alcun tipo di giustificazione per tale reiterata disobbedienza, il che significa che la grave e reiterata violazione del codice di comportamento ai sensi dell'art. 55 quater D.Lgs. n. 165/2001 deve essere confermata) e, dunque, operando, in definitiva, in concreto, un vaglio anche in termini di proporzionalità.

7. Il terzo motivo si appalesa inammissibile perché la censura mira a una rinnovata valutazione - rispetto all'apprezzamento del giudice di secondo grado - del caso concreto, e cerca in sostanza di operare una sussunzione (postuma) delle infrazioni contestate in una più tenue sanzione conservativa e su tali basi argomenta incongruamente per l' incompetenza dell'organo che ha avviato l' iter disciplinare.

7.1 Ebbene, un tale ragionamento non si confronta con la sentenza impugnata che, alla stregua dell'art. 55 bis comma 4 D.Lgs. n. 165/2001, ha ritenuto corretto l'avvio della procedura da parte della Direzione provinciale scolastica (UPD) e non della Dirigente scolastica in relazione ad addebiti in astratto sanzionabili con il licenziamento; in ciò la sentenza gravata ha fatto puntuale applicazione del principio più volte affermato da questa Corte (Cass. n. 30226 del 2019; conf. Cass. n. 37581/2020, Cass. 15800/2022) secondo cui in tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre

avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare (Cass. 31 ottobre 2019, n. 28111 e, poi, Cass. , 20 novembre 2019, n. 30226);

8. La quarta censura è anch'essa inammissibile per le stesse ragioni esposte nel paragrafo precedente; essa muove dal rilievo che la competenza a formulare la contestazione sarebbe della Dirigente scolastica, e non dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, sicché sarebbe (in tale prospettiva) tardiva la relativa contestazione d'addebito. Senonché la Corte territoriale, in applicazione dell'art. 55 bis, comma 4, D.Lgs. n. 165/2001, ha ritenuto che trattandosi di infrazioni per le quali era prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale competente alla contestazione fosse, appunto, l'ufficio per i procedimenti disciplinari, il quale aveva contestato gli addebiti in data 9.7.2020 - dunque nel termine di gg. 30 dalla segnalazione della dirigente scolastica avvenuta il 25.6.2020 - e indi concluso il procedimento con il licenziamento in data 31.8.2020 e quindi nel rispetto del termine di gg. 120.

9. In conclusione, la sentenza si sottrae alle censure mosse dal ricorrente e merita, or dunque, piena conferma.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

10. Non si ravvisano, infine, i presupposti per l'accoglimento dell' istanza ex art. 89 cod. proc. civ. formulata dal ricorrente.

Va premesso che la valutazione di una espressione come sconveniente od offensiva va fatta in concreto, e va altresì valutato se nel caso di specie la parte abbia agito o meno con animus iniuriandi, vale a dire con l'intenzione di offendere la persona, di ledere il suo sentimento dell'onore.

Invero, la locuzione in oggetto (parte ricorrente prosegue nel suo delirio difensivo), come adoperata dalla controparte, può essere intesa, in linea con il suo significato etimologico e lessicale (i.e. , uscire dal seminato, dal solco), come allegazione di "deviare con la mente" dai temi strettamente attinenti all'oggetto della controversia, e, dunque, in quanto tale, può dirsi non intenzionalmente dispregiativa (cfr. Cass. , Sez. L, n. 21031 del 18/10/2016; Cass. , Sez. 3, n. 26195 del 06/12/2011) ma ricompresa nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa, ancorché esercitato con modalità non esenti da inopportuni eccessi polemici.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di cassazione che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2024.